D.R. 793 Teramo, 20/12/2022

DECRETO RETTORALE PER L'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

IL RETTORE

VISTI:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 31/10/2012 e aggiornato con D.R. n. 94 del 19/03/2014, D.R. n. 285 del 07/08/2014 e D.R. n. 215 del 19/05/2016;
- l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- la legge n. 584/1975, "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*";
- la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., "*Modifiche del sistema penale*";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, "*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici*";
- il D.Lgs. n. 237/1997 e ss.mm.ii., "*Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziati*";
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 4/2001, "*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*";
- l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 settembre 2001, "*Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati*";
- l'art. 51 della legge n. 3/2003, "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*";
- l'Accordo siglato il 24 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori;
- il DPCM del 23 dicembre 2003, "*Attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge n. 306/2003 in materia di tutela dei non fumatori*";
- la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 "*Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 legge n. 3/2003, sulla tutela della salute dei non fumatori*";
- l'Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno e della Giustizia, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 dicembre 2004 "*Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, legge n. 3/2003*";
- l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 "*Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*" che, nell'ambito del riordino e coordinamento delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha configurato l'obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone contribuendo, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 104/2013 convertito con modifiche in legge n. 128/2013, "*Misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca*", che ha esteso il divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione ed ha introdotto il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nelle medesime aree;
- l'art. 24 del D.Lgs. n. 6/2016 "*Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione,*

alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/UE", che ha ulteriormente esteso il divieto di fumo alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere ecc..;

TENUTO CONTO

- dell'art. 22, comma 2, lett. i) dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- del D.M. n. 363/1998 "*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme con tenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni*";
- del D.R. n. 344 del 02/07/2009 con il quale è stato emanato il "*Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali dell'Università di Teramo*";
- del D.R. n. 287 del 07/08/2014 con il quale è stato emanato il "*Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro";*
- del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2022 in merito all'adozione del nuovo "*Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*" e all'abrogazione del precedente "*Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali dell'Università di Teramo*";
- della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 dicembre 2022 di approvazione del nuovo "*Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*" con contestuale abrogazione del precedente Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali dell'Università di Teramo";

DECRETA

1. l'emanazione del nuovo "*Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*", che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel testo risultante dalla delibera citata in premessa;
2. di abrogare con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1, il "*Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali dell'Università di Teramo*" emanato con D.R. n. 344 del 02/07/2009;
3. l'entrata in vigore del nuovo "*Regolamento per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*" il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito web di Ateneo.

IL RETTORE
F.to Prof. Dino Mastrocola

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ pag. 2

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL DIVIETO DI FUMO pag. 2

ART. 3 - INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO pag. 3

ART. 4 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO pag. 3

ART. 5 - CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI pag. 4

ART. 6 - SANZIONI pag. 4

ART. 7 - PAGAMENTO pag. 5

ART. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ED INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE pag. 5

ART. 9 – NORMA FINALE pag. 5

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE pag. 6

ALLEGATI:

ALLEGATO A – Verbale di accertamento e contestazione per la violazione della normativa in materia di divieto di fumo pag. 7

ALLEGATO B – Cartello vietato fumare e svapare pag. 8

ALLEGATO C – Registro verbali d constatazione e accertamento infrazione divieto di fumo pag. 9

ALLEGATO D – Delega alla vigilanza della normativa sul divieto di fumo pag. 10

ALLEGATO E – Rapporto al Prefetto per mancato pagamento della sanzione pag. 11

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo, compreso l'uso delle sigarette elettroniche, nell'Università degli Studi di Teramo, in ossequio alla normativa vigente e al fine di tutelare e di elevare il livello di protezione della salute del personale, degli studenti e di tutti coloro che frequentano gli spazi dell'Ateneo dai gravi danni derivanti dall'esposizione al fumo di tabacco e ai vapori prodotti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL DIVIETO DI FUMO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli edifici universitari a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti.
2. Destinatari del presente regolamento sono il personale docente e tecnico amministrativo dell'Università, gli studenti, i concessionari di servizi a favore dell'Ateneo, il pubblico in genere e tutte le persone che, a qualsiasi titolo, frequentano gli edifici e gli spazi dell'Università.
3. Per evitare ai soggetti di cui al precedente comma l'esposizione passiva al fumo di tabacco e ai vapori prodotti dall'utilizzo di sigarette elettroniche, è prescritto il divieto di fumo in:

3.1 - Ambienti confinati

- atri e ingressi;
- corridoi e luoghi di transito;
- scale e pianerottoli;
- aule;
- laboratori di ricerca e didattici;
- biblioteche e sale lettura;
- uffici e studi in genere;
- locali con sportelli aperti al pubblico (es. segreterie studenti, prestito libri, ecc.);
- sale di attesa (es. ambulatori, laboratori di analisi, ecc.);
- sale riunioni;
- servizi igienici;
- spogliatoi;
- cabine ascensori;
- mense e bar;
- punti di ristoro, quali ad esempio aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande;
- depositi e magazzini di qualsiasi genere;
- centrali tecnologiche;
- archivi e deposito libri;
- balconi e terrazze;
- garage e autorimesse;
- uscite di emergenza;
- qualunque altro locale dove è apposto il cartello di divieto di fumo.

3.2 - Spazi scoperti o parzialmente coperti di pertinenza dell'Università

- spazi pertinenziali scoperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari dell'Università, in prossimità di finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d'aria;
- spazi parzialmente coperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari dell'Università, quali cortili interni, porticati e logge;

- scale antincendio;

3.3 - Automezzi dell'Università

- automezzi dell'Università o comunque utilizzati per conto dell'Università.

4. È inoltre vietato gettare in terra rifiuti di prodotti da fumo (cicche, mozziconi).
5. Ai fini anche della prevenzione incendi, l'attività di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo, va intensificata in particolare:
   a) nei locali dove si utilizzano e/o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive;
   b) nei locali dove si utilizzano e/o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
   c) nei locali dove si utilizzano e/o stoccano materiali e/o sostanze radioattive.
6. É inoltre vietato gettare in terra rifiuti di prodotti da fumo (cicche, mozziconi).
7. In divieto di fumo non si applica ad eventuali locali e/o spazi riservati ai fumatori e come tali contrassegnati con idonei cartelli.

Art. 3 - INFORMAZIONE DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione del divieto di fumo è attuata mediante affissione di idonea cartellonistica, secondo il fac-simile di cui all'allegato B, in posizione ben visibile.
2. Il cartello dovrà riportare:
   - la denominazione e il logo dell'Ateneo;
   - i pittogrammi;
   - la scritta "VIETATO FUMARE E SVAPARE";
   - la normativa di riferimento e il regolamento di applicazione nell'Ateneo;
   - la sanzione applicabile ai trasgressori;
   - il nominativo del personale responsabile della vigilanza e indicazione delle autorità (ad esempio polizia amministrativa, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio) competenti all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni al divieto.

Art. 4 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. Il personale dell'Ateneo tenuto a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, e all'accertamento ed eventuale contestazione delle infrazioni, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono:
   - Il Direttore Generale, per gli uffici, aule, atri, corridoi, servizi igienici, balconi e terrazze nonché per gli spazi scopeti o parzialmente coperti del Rettorato;
   - i Direttori di Dipartimento, per gli uffici, aule, laboratori, atri, corridoi, servizi igienici, balconi e terrazze, nonché per eventuali spazi scoperti o parzialmente coperti che sono assegnati al Dipartimento;
   - i Responsabili di Area e/o strutture equivalenti, in tutti gli uffici/locali, ivi compresi i vani di transito assegnati all'Area/Struttura.
   - Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per gli spazi comuni quali ad esempio, atri, corridoi, scale, ecc...
2. Per garantire il rispetto dell'applicazione del divieto di fumo, i soggetti di cui al comma precedente possono a loro volta individuare uno o più delegati tra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e di biblioteca afferente alle rispettive strutture, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla constatazione dell'infrazione.
3. La delega di cui al precedente comma deve essere conferita per iscritto e controfirmata dal delegato per accettazione. Essa va comunicata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo/Ufficio salute e sicurezza sul lavoro per l'annotazione dei soggetti delegati e all'Economo per l'aggiornamento della cartellonistica della struttura interessata.

Art. 5 - CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
2. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti responsabili di cui al precedente art. 4, devono:
   a) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
   b) redigere, in triplice copia, il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità (Prefetto) cui far pervenire scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale;
   c) notificare il verbale al trasgressore ovvero, qualora non sia possibile la contestazione immediata, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
3. Il responsabile consegna una copia del verbale al trasgressore in caso di contestazione immediata, ne conserva una copia presso il proprio ufficio e ne trasmette una copia al Servizio di prevenzione protezione/Ufficio Salute e sicurezza sul lavoro.
4. Ove il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità o in caso di allontanamento deve essere identificato tramite eventuali testimoni e la circostanza deve essere indicata nel verbale. In questo caso il verbale e il modulo per il pagamento sono spediti al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, con importo a suo carico.
5. Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal soggetto responsabile di cui all'art. 4 sia dal trasgressore. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare o a riceverne copia, di tale circostanza viene dato atto nel verbale.
6. Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.
7. Il responsabile numera progressivamente i verbali. Ciascun Ufficio o struttura presso cui afferisce il soggetto responsabile conserva un elenco dei verbali.

Art. 6 - SANZIONI

1. I trasgressori del divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00.
2. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore la sanzione e ne fisseranno l'entità sulla base dei seguenti criteri:
   - in caso di violazione in area/ ambiente aperto, applicazione della sanzione minima di € 27,50;
   - in caso di violazione in area/ambiente chiuso, applicazione della sanzione di € 55,00, pari al doppio di quella minima.

   I predetti importi saranno aumentati in caso di recidiva fino alla sanzione massima da applicare in caso di molteplici e reiterate violazioni.
3. La sanzione di cui al precedente comma è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
4. I soggetti responsabili di cui al precedente art. 4 che, pur essendo preposti al controllo per l'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le relative disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2.200,00.

5. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale universitario, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.
6. L'importo delle sanzioni è automaticamente aggiornato in caso di modifiche normative che stabiliscono gli importi sopra indicati. Dell'intervenuta modifica nell'importo delle sanzioni verrà dato atto nel primo aggiornamento utile del Regolamento.

Art. 7 – PAGAMENTO

1. Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione minima entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione immediata o di notificazione.
2. A norma dell'art. 16 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni, è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, o, se più favorevole, al doppio della sanzione minima, oltre alle spese del procedimento.
3. Il trasgressore deve far pervenire al Servizio di prevenzione e protezione/Ufficio salute e sicurezza sul lavoro entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione, copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
4. Trascorsi i termini perentori per il pagamento della sanzione minima (quindici giorni) o per il pagamento della sanzione nella misura ridotta (sessanta giorni), senza che sia avvenuto il pagamento, il Servizio di prevenzione e protezione/Ufficio salute e sicurezza sul lavoro presenta rapporto al Prefetto di Teramo, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, unitamente alla copia del verbale e alla prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
5. I soggetti responsabili di cui al precedente art. 4 che, pur essendo preposti al controllo per l'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le relative disposizioni, sono ammessi a pagare la sanzione in misura ridotta pari a € 440,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
6. Al personale verbalizzante è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria.
7. Il pagamento della sanzione al divieto di fumo è effettuato:
   - in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo c/o Università degli Studi di Teramo – verbale n _____ del ____)* e il codice Ufficio (*BTE*);
   - direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
   - presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (*Infrazione al divieto di fumo c/o Università degli Studi di Teramo – verbale n _____ del ____*)

Art. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ED INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

1. Il Servizio di Protezione e Prevenzione, in collaborazione con l'Ufficio salute e sicurezza sul lavoro e il Medico Competente di Ateneo, organizza iniziative informative/formative volte a sensibilizzare la comunità accademica sui danni alla salute provocati dal fumo di tabacco e sui benefici nell'abbandonare l'abitudine al fumo.
2. Un percorso speciale è previsto per il dipendente che intende smettere di fumare, con il supporto del Medico Competente.

Art. 9 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alla normativa vigente.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web istituzionale dell'Università.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

ALLEGATI:

ALLEGATO A – Verbale di accertamento e contestazione per la violazione della normativa in materia di divieto di fumo

ALLEGATO B – Cartello vietato fumare e svapare

ALLEGATO C – Registro dei verbali di accertamento/contestazione della violazione alla normativa in materia di divieto di fumo - (legge 584/1975)

ALLEGATO D – Delega alla vigilanza della normativa sul divieto di fumo

ALLEGATO E – Rapporto al Prefetto per mancato pagamento della sanzione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Allegato A

Verbale di accertamento e contestazione per la violazione della normativa in materia di divieto di fumo

(L. n. 584/1975 – L. 689/1981 – L. n. 448/2001 – L. n. 3/2003 s.m.i. - D.Lgs n. 6/2016) – Regolamento di Ateneo per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo emanato con D.R. n. _____ del _____

Verbale n. _____/_____(anno) -

Struttura_____

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con:

☐ Regolamento di Ateneo per l'applicazione del divieto di fumo;

☐ provvedimento del (indicare il soggetto che ha conferito l'incarico) _____ n. _____ del _____;

ACCERTA che il sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ alla via _____ identificato con _____, in servizio presso (se dipendente di questa Università) _____ matr. _____, ha violato le disposizioni della legge n. 584/1975 e della legge n. 3/2003 in quanto _____

(*sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.*)

☐ in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;

☐ in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;

nel locale (*specificare quale e se in area aperta o chiusa*) _____

nel quale vige il divieto di fumo ed in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo e, pertanto, COMMINA allo stesso/a un'ammenda pari a € _____.

☐ La violazione è immediatamente contestata al trasgressore il quale dichiara _____

_____

☐ La violazione non è stata immediatamente contestata al trasgressore in quanto: _____

_____*

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato.

IL VERBALIZZANTE _____ *Per ricevuta* **IL TRASGRESSORE**_____*

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/11/1981 n. 689, il trasgressore può presentare, nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti al Prefetto di Teramo, eventualmente chiedendo di essere sentito.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del D.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

☐ € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) ovvero ☐ € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato, da effettuarsi:

1. in Banca o presso gli Uffici Postali, utilizzando il modello F23, codice tributi 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo c/o Università degli Studi di Teramo con verbale n. ..... del ..."; Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).
2. presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
3. presso gli Uffici postali tramite bollettini di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo c/o Università degli Studi di Teramo con verbale n. ..... del ..."

Il trasgressore dovrà inviare, entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione, copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione, a: Servizio di prevenzione e protezione /all'Ufficio salute e sicurezza sul lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: protocollo@pec. unite.it oppure all'indirizzo mail: _____ al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Trascorsi i termini perentori per il pagamento della sanzione minima (quindici giorni) o per il pagamento della sanzione nella misura ridotta (sessanta giorni), senza che sia avvenuto il pagamento, *il Servizio di prevenzione e protezione/Ufficio salute e sicurezza sul lavoro presenterà* rapporto al Prefetto di Teramo, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Compiti dell'incaricato verbalizzante: Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o studente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserire l'annotazione: "*È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale*". 2. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riesca, sul verbale apporre la nota: "*Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale*". Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "*Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo*";

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Allegato B

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

VIETATO FUMARE E SVAPARE

In tutte le aree interne ed esterne di pertinenza

L. 584/1975 – D.P.C.M. del 14/12/1995 - ART. 51 L. 3/2003 – L. 311/2004

I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

DA € 27,50 A € 275,00

LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A 12 ANNI

SPETTA AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, POLIZIA GIUDIZIARIA, OLTRECHÈ AL PERSONALE INCARICATO DI QUESTO ENTE:

VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ED ACCERTARE LE RELATIVE INFRAZIONI

AREA/UFFICIO: _____

OGGETTO: REGISTRO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO - (LEGGE 584/1975)

N° VERBALE	DATA	NOME TRASGRESSORE	NOTIFICA	AVVENUTO PAGAMENTO	MANCATO PAGAMENTO	RAPPORTO AL PREFETTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Allegato D – Delega incarico di vigilanza normativa divieto di fumo

Al Sig._____

E p.c. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione/Ufficio Salute e Sicurezza sul lavoro di Ateneo

All'Economo di Ateneo

Oggetto: **Delega alla vigilanza sull'osservanza della normativa del divieto di fumo**

Il sottoscritto _____ in servizio presso _____, nella qualità di soggetto al quale in applicazione del vigente Regolamento di Ateneo spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo nonché di accertare e contestare le infrazioni nell'ambito delle attività e spazi di propria competenza

Delega

Il/la_____,
che accetta, ad esercitare i compiti di incaricato alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni alla normativa sul divieto di fumo nonché alla vigilanza della permanenza dell'affissione dei cartelli di divieto presenti nei locali di propria competenza (indicare eventualmente i relativi luoghi di competenza ad esempio in caso di assegnazione di più deleghe _____
_____)
tanto attraverso forme di controllo direttamente da lei esercitate quanto attraverso segnalazioni a lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla sua vigilanza.
Ogni variazione alla suddetta delega deve essere tempestivamente notificata agli Uffici in indirizzo.

Teramo, _____

IL DELEGANTE

_____

IL DELEGATO

_____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Allegato E – Rapporto al prefetto per mancato pagamento della sanzione

Ill.mo PREFETTO DI TERAMO
Via Vinciguerra, n. 1
64100 Teramo
Pec: protocollo.prefte@pec.interno.it

OGGETTO: Violazione della norma sul divieto di fumo di cui alla legge n. 584/1975 e s.m.i. – Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, si comunica che alla Sig.ra/al Sig. _____ è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del ___/___/_____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'art. 4 Legge 8 novembre 2013, n. 128), con invito alla medesima/al medesimo a definire la vertenza in via amministrativa con le modalità specificate nel predetto verbale.

A tutt'oggi, decorso il termine di legge, l'interessato non ha prodotto l'attestazione di pagamento della sanzione. Considerato quanto precede, si provvede a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale di accertamento, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti di competenza previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

IL RETTORE